

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Chi può esercitarlo

L'accesso civico semplice è riconosciuto in capo a **chiunque**, anche se non cittadino o non residente in Italia, prescindendo quindi dalla titolarità di diritti o interessi qualificati.

Oggetto

Possono essere oggetto di accesso civico semplice i **dati, documenti e informazioni** oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora l'Ente ne abbia omesso in tutto o in parte la pubblicazione sul proprio sito istituzionale (il richiedente può specificare, qualora ne sia a conoscenza, la disposizione normativa che impone la pubblicazione). Non è necessario indicare una **motivazione**, ma è necessario identificare in modo chiaro e puntuale i dati, documenti o informazioni ai quali si intende accedere.

Modalità di presentazione della richiesta

L'accesso civico semplice è formulato mediante una **richiesta scritta**, redatta utilizzando il relativo modulo o su altro supporto cartaceo e deve essere presentata **al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** dell'Ente, con le seguenti modalità:

- consegna diretta all'Automobile Club Bologna, via E. Ponente 24/O – Bologna (Bo);
- posta ordinaria, semplice o raccomandata, al seguente indirizzo: Automobile Club di Bologna via E. Ponente 24/O – Bologna (Bo);
- fax n. 051/0301064;
- posta elettronica segreteria@acibologna.com
- posta elettronica certificata postacertificata@pec.acibologna.com

La richiesta deve essere sottoscritta e, in caso di trasmissione a mezzo posta ordinaria, semplice o raccomandata, fax, posta elettronica, ovvero di consegna diretta in plico chiuso all'AC, deve essere corredata di copia del **documento di identità** del richiedente. Qualora la richiesta sia presentata personalmente e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'AC, questi deve provvedere all'identificazione mediante la presa visione di un documento di identità originale del sottoscrittore e la trascrizione sulla richiesta degli estremi dello stesso documento.

Termini ed esito del procedimento

Il RPCT, ricevuta la richiesta, ne verifica la fondatezza ed **entro trenta giorni** dalla presentazione, decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato. In caso di **accoglimento** o se, comunque, il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, il RPCT comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo *link* ipertestuale.

Per la disciplina dettagliata dei criteri, limiti e modalità organizzative per l'esercizio, nei confronti dell'Ente, dell'accesso civico semplice, si fa rinvio al Capo III del Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato.

Tutela

Avverso la decisione del RPCT, il richiedente può altresì proporre **ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale**, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Fonti di riferimento

- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*
- **Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196** *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*
- **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** *“Codice dell'amministrazione digitale”*
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”*
- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* *Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679* (General Data Protection Regulation o GDPR)
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*
- Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato.